

Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. (*Stampati* nn. 863-A 1063-A).

Come è noto alla Camera, di questi due disegni di legge la Giunta del bilancio, d'accordo col Governo, ha fatto un disegno di legge solo che coordina le disposizioni contenute nei due disegni di legge presentati dal Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il relatore onorevole camerata Redenti. Ne ha facoltà.

REDENTI, *Relatore*. Onorevoli Camerati! È in discussione la proposta di conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935 e 13 gennaio 1936, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile. Consentitemi qualche osservazione al riguardo, in rapporto anche alla relazione della Giunta del bilancio.

La nostra legge fondamentale sull'imposta di ricchezza mobile risale al 1877; e, per quanto ad essa si siano venute ad aggiungere disposizioni di varie leggi successive, è comprensibile che modifiche ed aggiornamenti su molti punti siano apparsi necessari. A questo, ed a chiarire anche varie disposizioni di interpretazione controversa, ha inteso di provvedere il Ministro delle finanze col Regio decreto-legge 24 ottobre 1935. Dopo la pubblicazione di questo Regio decreto-legge sono state sottoposte all'onorevole Ministro, sia da parte di Associazioni sindacali che della Giunta del bilancio, varie osservazioni e proposte; e l'onorevole Ministro, riconoscendone la fondatezza, ne ha voluto tener conto nella emanazione del successivo Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, concernente modificazioni ed aggiunte a vari articoli del precedente provvedimento; del che la Giunta del bilancio gli è stata vivamente grata.

Questa materia, speciale e complessa, di imposte e tasse si presta forse più ad esame e discussione da parte della Giunta del bilancio o di com-

missioni speciali, anziché a pubblico dibattito avanti la Camera. Però, data l'importanza dei provvedimenti di cui ho detto, ritengo opportuni alcuni rilievi e commenti.

Va anzitutto rilevato come il Governo, mostrando ancora una volta il proprio interesse e le sue cure per le classi meno abbienti, ha ritenuto opportuno di elevare il minimo imponibile, agli effetti dell'imposta mobiliare, da lire 2000 a lire 4000; provvedimento di cui è bene rilevare la grande importanza politica e sociale, e che verrà attuato gradualmente, nel periodo dal 1936 al 1940.

Una disposizione che aveva destato notevoli preoccupazioni nelle classi dei professionisti, è quella dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, con cui si dispone la tassazione separata ed in aggiunta all'imposta mobiliare ordinaria, di quei redditi dei liberi professionisti che, per il loro ammontare o per altre circostanze relative al modo nel quale la professione è normalmente svolta, possano considerarsi distinti dal reddito normale; come incarichi giudiziali, curatele, liquidazioni, e simili. È stato rilevato all'onorevole Ministro che, nei concordati conclusi dai professionisti colla finanza, si è sempre tenuto conto anche di questi redditi collaterali, che hanno, di regola, come nel caso delle curatele dei fallimenti, un carattere di continuità, nel senso che si ripetono con un certo ritmo continuativo; che, d'altra parte, quando il tempo del professionista è occupato da questi incarichi speciali, non può essere dedicato ai lavori normali.

L'onorevole Ministro si è fatto carico di queste osservazioni, per le quali si è interessato anche particolarmente il Camerata Vecchini, ed ha assicurato che con opportune disposizioni agli uffici dipendenti verranno disciplinati e limitati i criteri di tassazione; come si consentirà la revisione sollecita di quei redditi imponibili che poterono essere accettati dai contribuenti nella ragionevole supposizione di comprendervi anche quei redditi che oggi verranno calcolati e tassati a parte.

Molti articoli del provvedimento riguardano le società per azioni.

Un'interessante disposizione è quella dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 24 ottobre, che estende la tassazione di conguaglio anche alle società ed enti tassabili in base a bilancio, abbinando questo sistema a quello della rotazione; la tassazione definitiva viene quindi operata in base al bilancio di competenza, con criterio rispondente a giustizia tributaria.

Norme assai importanti, disposte dal primo decreto, e modificate notevolmente dal secondo, riguardano il trattamento fiscale delle società commerciali tassabili in base a bilancio; con che si è precisata una materia che aveva dato luogo a continue contestazioni. L'articolo 15 riguarda le spese e passività detraibili. L'articolo 16 detta norme in materia di fusione od incorporazione di società. L'articolo 19 si riferisce alla tassazione delle riserve occulte, che debbono essere tassate